



AREA II – SERVIZI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE

Servizio II – Registro delle Imprese, R.E.A. ed Attività connesse

DIRETTIVA DEL CONSERVATORE

N. 2 DEL 9/12/2010

IL CONSERVATORE

- visto l'art. 8 della legge n. 580/93;
- visto il D.P.R. 581/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche integrazioni;
- visto in particolare l'art. 118 del predetto Regio Decreto, il quale, tra l'altro, prevede che nei casi di chiusura del fallimento per i seguenti motivi:

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura

ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese;

- ritenuto opportuno ridefinire la procedura di cancellazione delle ditte individuali e delle società dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura del fallimento, rivedendo quanto già stabilito con la precedente Direttiva del Conservatore n. 3 del 12 gennaio 2005;
- sentito il Giudice del Registro delle Imprese,

D i s p o n e

- 1) per le ditte individuali, nei casi di chiusura del fallimento per i motivi 3) e 4) previsti dall'art 118 del R.D. n. 267/1942, la cancellazione dal Registro delle Imprese, sarà iscritta d'ufficio con decreto emesso dal Giudice del Registro, mediante procedura attivata dal competente Ufficio dell'Area dirigenziale II;



AREA II – SERVIZI AMMINISTRATIVE PER LE IMPRESE

Servizio II – Registro delle Imprese, R.E.A. ed Attività connesse

- 2) per le ditte individuali, nei casi di chiusura del fallimento per i motivi 1) e 2) previsti dall'art 118 del R.D. n. 267/1942, in assenza di istanze di parte e presupposta l'inattività dell'impresa, si procederà ad avviare apposito procedimento d'ufficio nei confronti del titolare della stessa, assegnando un termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di cancellazione ovvero per la chiusura del procedimento, decorso il quale, in caso di mancato riscontro, saranno trasmessi gli atti al Giudice del Registro per gli adempimenti di competenza;
- 3) per le società di persone e di capitali, nei casi di chiusura del fallimento per i motivi 3) e 4) previsti dall'art 118 del R.D. n. 267/1942, in assenza di istanza del curatore, si procederà ad avviare apposito procedimento d'ufficio nei confronti dello stesso assegnando un termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di cancellazione ovvero per la chiusura del procedimento, decorso il quale, in caso di mancato riscontro, saranno trasmessi gli atti al Giudice del Registro per gli adempimenti di competenza;
- 4) per quanto non contemplato nella presente direttiva, si provvederà con indicazione verbale del Conservatore o del Responsabile del Servizio II dell'Area dirigenziale II.

Il Conservatore
(*dr. Angelo Vincenti*)

Il Responsabile del Servizio II
(*dr.ssa Paola Martina*)